

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

Servizio Affari Sociali

Capitolato d'oneri per l'affidamento della fornitura di pane per il periodo 1\1\2011-31\12\2012 presso la Casa di Riposo e gli Asili Nido Comunali..

ART. 1

La fornitura di cui in oggetto viene regolata dal seguente capitolato.

ART. 2

Il Comune, tramite gli impiegati addetti ai servizi interessati, provvederà ad effettuare le ordinazioni del pane occorrente in relazione alle necessità giornaliere della Casa di riposo e gli asili nido comunali.

ART.3

La fornitura dovrà essere effettuata anche nelle more della stipula del rapporto contrattuale, con semplice ordine da parte dei responsabili dei servizi interessati.
Resta facoltà dell'Amministrazione effettuare un controllo della fornitura.

ART. 4

Gli impiegati addetti provvederanno ad effettuare le richieste anche a mezzo comunicazione telefonica e/o, tramite bollettario a madre e figlia ,a firma degli stessi.Le forniture saranno richieste in diverse soluzioni e in relazione al fabbisogno dei servizi. La Ditta, ricevuta l'ordinazione, provvederà alla consegna del pane entro 3(tre) ore dall'ordine.
Le forniture dovranno essere rese franco sede Casa di Riposo e asili nido .

ART. 5

Le caratteristiche del pane sono quelle riportate nell'elenco allegato. I prezzi rimarranno invariati per tutto il periodo della fornitura

ART. 6

Il pane da fornire dovrà essere di ottima qualità, il prodotto deve essere genuino, deve aver raggiunto il giusto grado di lievitazione ed il suo contenuto massimo di umidità, conforme alle percentuali fissate dalla legge. Il pane dovrà essere morbido e fresco di giornata e confezionato in appositi sacchetti per alimenti sigillati a secondo della pezzatura richiesta, e accompagnato dai relativi documenti di trasporto.

ART.7

L'emissione del provvedimento di pagamento e liquidazione avverrà a presentazione di fattura; l'emissione del relativo mandato di pagamento sarà effettuato nei modi e termini che regolano l'attività del Settore economico finanziario.

ART. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra Comune e ditta in ordine all'esecuzione dei patti stipulati, sarà competente il Foro di Palermo.

ART. 9

Nel caso in cui la merce fornita non corrisponda ai requisiti richiesti, l'impiegato addetto al servizio restituirà la fornitura contestandola per iscritto, anche successivamente, e la Ditta avrà l'obbligo, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione, fatturandola, perciò, una sola volta, di ripetere la fornitura.

Nel caso in cui la ditta violi, ripetutamente, i termini stabiliti per la consegna della merce, o che abbia avuto contestato più volte la qualità della fornitura senza alcuna giustificazione, l'Amministrazione comunale si riserverà il diritto di rescindere il contratto, senza che la ditta possa proporre alcuna pretesa.

ART. 10

L'accettazione da parte del ricevente della merce consegnata, non solleva la Ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevanti al momento della consegna.

ART. 12

A garanzia degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria presterà cauzione definitiva nelle forme consentite dalla legge per un importo pari al $1/20$ dell'importo contrattuale, e valida temporalmente fino alla cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 13

L'appalto della fornitura avrà la durata di anni due decorrenti dal 01.01.2011 al 31.12.2012.

ART.14

Nel caso in cui l'Ente avesse necessità di altra tipologia di pane non prevista nell'elenco allegato, la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura alle stesse condizioni contrattuali, applicando i prezzi di mercato.

ART. 15

Le spese contrattuali e di registrazione fiscale, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 16

Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le norme di legge in materia e più specificatamente le norme del capitolato generale d'oneri per le forniture e i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato.

